



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PATRIARCA, VALENTE, ASTORRE, CUCCA,  
GRIMANI, ALFIERI, D’ARIENZO, TARICCO, GARAVINI, IORI, FEDELI, BINI  
e BELLANOVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018 <sup>(\*)</sup>

Disposizioni in materia di prevenzione e cura del gioco d’azzardo  
patologico

---

(\*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende rispondere all'esigenza, sempre più avvertita, di porre un argine al fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo, cresciuto in Italia negli ultimi anni insieme all'aumento dell'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro. Un settore economico in grande espansione, che fa registrare il 3 per cento del PIL nazionale e risultati significativi in termini di occupazione e di fatturato, ma che sta causando anche problemi rilevanti sul piano sanitario e sociale.

Il gioco con vincite in denaro attraverso l'utilizzo di *slot* e *videolottery*, il gioco *online* e i tagliandi delle lotterie istantanee hanno avuto infatti negli ultimi anni una grande diffusione, anche grazie a una pubblicità pervasiva e accattivante, che ricorre a messaggi talvolta ingannevoli e illusori in merito alle reali possibilità di vincita. Complice la crisi economica, sempre più ci si affida alla speranza nel colpo di fortuna, tanto che le sale giochi proliferano nei nostri centri urbani e si stima che gli italiani brucino nei giochi circa 80 miliardi di euro l'anno.

Va detto che queste forme di intrattenimento non incentivano certo la buona socialità ma favoriscono al contrario la solitudine delle persone e possono avere anche effetti preoccupanti, incoraggiando comportamenti di gioco compulsivi che talvolta sfociano in vere e proprie forme di dipendenza. Il gioco d'azzardo patologico è ormai riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come una nuova patologia assimilabile alle dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti, con le inevitabili conseguenze per la vita delle persone e delle famiglie e con i conseguenti costi sociali, come emerso an-

che dall'indagine conoscitiva effettuata nella scorsa legislatura dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati.

Numerosi episodi di cronaca hanno fatto emergere diverse problematiche, prime fra tutte quelle relative alle infiltrazioni nella filiera del gioco di organizzazioni criminali che stanno acquisendo quote di mercato sempre più sostanziose, anche attraverso l'utilizzo degli apparecchi di gioco come strumenti di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, nonché quelle relative al gioco d'azzardo *online*, molto più pericoloso rispetto al gioco che avviene tramite le reti fisiche di raccolta, in quanto difficilmente regolamentabile.

La consapevolezza di questi problemi è cresciuta tanto nell'opinione pubblica quanto nelle istituzioni. È ormai diffusa la convinzione che sia necessario intervenire per curare la patologia, ma anche per prevenirne la diffusione, adottando criteri più rigorosi nelle modalità di svolgimento dei giochi. Questo è un tema che richiede una discussione complessa, vista l'oggettiva contraddizione fra la rilevanza economica del settore e del gettito fiscale che produce, da un lato, e le conseguenze negative che possono derivare da una diffusione incontrollata del gioco, dall'altro.

È nel 2012 che, con il decreto Balduzzi in materia di sanità, per la prima volta viene riconosciuta in un testo di legge la patologia correlata al gioco d'azzardo, disponendone l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale e prevedendo misure limitative della pubblicità dello stesso gioco al fine di prevenirne la diffusione. Importanti novità sulla normativa dei giochi sono poi state previste dalla de-

lega fiscale approvata nel marzo 2014, che il Governo però non ha mai esercitato. Nel frattempo diverse regioni hanno legiferato in materia, i comuni hanno emanato regolamenti e in questa legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge d'iniziativa parlamentare sul tema.

Sulla materia sono intervenute anche le leggi di stabilità per il 2015 e il 2016 con la previsione di un fondo di 50 milioni di euro destinato alla cura e alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, con l'istituzione presso il Ministero della salute dell'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, con la previsione di un piano nazionale di intervento con campagne informative e di prevenzione e con alcune misure limitative della pubblicità dei giochi con vincite in denaro.

Se finora lo Stato, nel giusto intento di contrastare il gioco illegale, si è preoccupato più di favorire il gioco lecito che di monitorare e arginare le degenerazioni che avrebbe potuto produrre, ora si deve trovare un maggiore equilibrio: strumenti e risorse adeguati per la cura delle persone affette dalla patologia correlata al gioco d'azzardo, ma soprattutto un forte impegno nella prevenzione del fenomeno, disincentivando l'eccessiva diffusione del gioco d'azzardo e favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi e dei comportamenti responsabili da parte dei giocatori.

Il presente disegno di legge si compone di dodici articoli.

In particolare, l'articolo 1 delinea l'oggetto e la finalità del disegno di legge: introdurre disposizioni finalizzate a garantire alle persone affette da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari interventi di cura, recupero e riabilitazione, nonché porre in atto una strategia per la prevenzione del fenomeno attraverso iniziative di informazione e di sensibilizzazione.

L'articolo 2 definisce le figure di persona affetta da «gioco d'azzardo patologico», di «giocatore problematico», di «soggetti vulnerabili».

L'articolo 3 prevede la presa in carico, la cura e la riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da gioco d'azzardo patologico da parte del Servizio sanitario nazionale attraverso i servizi regionali per le dipendenze patologiche. Inoltre, dispone che la certificazione della diagnosi da dipendenza da gioco d'azzardo garantisca l'esenzione limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie al trattamento della patologia, nonché demanda al sito *internet* del Ministero della salute la diffusione di tutte le informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico locale.

L'articolo 4 dispone in materia di campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 5 dispone che le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro debbano dotarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti debbano attenersi.

L'articolo 6 prevede che nei casi in cui la persona affetta da gioco d'azzardo patologico si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possa essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno.

L'articolo 7 introduce misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici e istituisce un numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato «TVNGA», affidato

al Centro nazionale dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 8 dispone in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee.

L'articolo 9 vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od *online*.

L'articolo 10 dispone obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo.

L'articolo 11 prevede che i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito possano richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «*no slot*».

L'articolo 12 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni in materia di gioco d'azzardo patologico finalizzate a:

*a)* garantire alle persone affette da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari il diritto alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale per i necessari interventi di cura, di recupero e di riabilitazione, nonché ad usufruire delle tutele e dei benefici previsti dalla legislazione vigente per altre dipendenze;

*b)* la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

### Art. 2.

#### *(Definizione)*

1. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.

2. Sono considerati «giocatori problematici» quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale

da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia.

3. Sono considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcolodipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

#### Art. 3.

*(Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e relativa certificazione)*

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia.

3. Nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell'articolo 7.

#### Art. 4.

*(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero

della salute, sentito l'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella programmazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

2. Il Ministero della salute, su proposta dell'osservatorio di cui al comma 1, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;

b) a pubblicizzare la sezione del sito *internet* di cui all'articolo 3, comma 3, nonché analoghi strumenti presenti sui siti *internet* delle regioni;

c) a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale di cui all'articolo 7 e di eventuali numeri verdi regionali dedicati ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari;

d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e di indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

e) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi *online*;

f) a diffondere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui all'articolo 11.

Art. 5.

*(Codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)*

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

Art. 6.

*(Amministratore di sostegno)*

1. La persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.

2. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del titolo XII del libro primo del codice civile.

Art. 7.

*(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici)*

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito, con



modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».

2. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *online* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

4. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la *privacy* del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni attuative finalizzate all'applicazione delle disposizioni del presente comma.

5. È istituito un numero verde, denominato Telefono verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo (TVNGA), affidato al Centro nazionale di-

pendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

*(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee)*

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al comma 1 e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.

3. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:

- a) «Questo gioco nuoce alla salute»;
- b) «Questo gioco provoca dipendenza»;
- c) «Questo gioco può ridurti in povertà»;
- d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni»;
- e) «Questo è un gioco d'azzardo e provoca dipendenza».

4. I tagliandi delle lotterie istantanee devono inoltre riportare l'indicazione del numero relativo al TVNGA di cui all'articolo 7, comma 5.

5. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

6. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 9.

*(Divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincita in denaro)*

1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od *online*.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commisiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che la effettua nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10.

*(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo)*

1. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in pre-

senza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

Art. 11.

*(Logo identificativo «no slot»)*

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot».

2. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, su proposta dell'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.

3. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 12.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.